

**La seduta comincia alle 13,35.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione del ministro della giustizia nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2501 Governo, C. 1485 Valpiana, C. 1887 Biondi, C. 2119 Siniscalchi e C. 2705 Lucidi, in materia di composizione e competenze del tribunale penale per i minorenni, e dei progetti di legge C. 2517 Governo, C. 308 Mazzuca, C. 315 Mazzuca, C. 816 Molinari, C. 2088 Mario Pepe e C. 2703 Castagnetti, in materia di competenza di diritto civile del tribunale per i minorenni (ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, l'audizione del ministro della giustizia, senatore Castelli, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2501 Governo, C. 1485 Valpiana, C. 1887 Biondi, C. 2119 Siniscalchi e C. 2705 Lucidi, in materia di composizione e competenze del tribunale penale per i minorenni, e dei progetti di legge C. 2517 Governo, C. 308 Mazzuca, C. 315 Mazzuca, C. 816 Molinari, C. 2088 Mario Pepe e C. 2703 Castagnetti, in materia di competenza di diritto civile del tribunale per i minorenni.

Ringrazio vivamente il ministro Castelli per aver accolto il nostro invito. Avverto

che il ministro è accompagnato dal dottor Rosario Priore, capo dipartimento per la giustizia minorile, e dall'avvocato Sonia Viale, consulente del ministro per la giustizia minorile. Al fine di rendere anche più proficuo il nostro incontro, vorrei dare brevemente conto delle audizioni che abbiamo svolto e delle questioni fondamentali che hanno interessato questa Commissione. Sono stati ascoltati i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, di Telefono Azzurro, il professor Gaetano De Leo, i rappresentanti del Consiglio nazionale forense, dell'organismo unitario dell'Avvocatura, dell'Associazione italiana di psicologia giuridica, il professor Francesco Carrieri e l'avvocato Antonio Forza.

Abbiamo dovuto affrontare diversi temi — sui quali, cortesemente, il ministro potrà darci delle utili indicazioni —, e innanzitutto quello dell'imputabilità, e si è anche discusso sull'opportunità di ridurla a 12 o 13 anni e a 16 o 17 anni. Da parte dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia sono pervenute risposte negative; anzi, da un rapporto del centro nazionale per l'infanzia e per l'adolescenza risulterebbe che l'allarme sociale in relazione ai minorenni non sia del tutto giustificato e anche i rappresentanti dell'organismo unitario dell'Avvocatura si sono dichiarati contrari alla riduzione dell'età minima per l'imputabilità.

Per quanto riguarda l'unità della giurisdizione minorile e della famiglia — e, quindi, la separazione delle due funzioni civile e penale —, secondo l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia la scelta dei due disegni di legge del Governo contrasta con l'esigenza

di razionalizzazione e di funzionalità della giustizia minorile, la cui *ratio* è da rintracciare nella correlazione intercorrente tra patologie familiari e la situazione di disagio.

Per quanto riguarda la specializzazione del giudice minorile, tale esigenza è stata sinora soddisfatta dalla presenza nei collegi di giudici onorari accanto ai giudici togati; la presenza nei collegi di persone specializzate in discipline diverse da quella giuridica ha, sinora, consentito di sintetizzare nelle decisioni tutti i diversi aspetti. Come è noto, l'orientamento del disegno del legge del Governo è diverso e l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia è stata critica mentre l'organismo unitario dell'Avvocatura ha espresso qualche perplessità circa la riduzione del collegio ad un solo giudice onorario.

Sulla maggiore efficacia della repressione punitiva — e, quindi, sul suo aumento — è stato posto un po' da tutti il problema se tale maggiore repressione abbia, effettivamente, efficacia preventiva rispetto alla delinquenza minorile. Per quanto riguarda i servizi sociali, il disegno di legge del Governo ripristina la loro competenza e quella del dipartimento della giustizia minorile in materia civile, così come era previsto nel 1977. Sulla messa alla prova vi sono state opinioni diverse, nel senso che nelle audizioni si sono delineati due orientamenti: il primo per la responsabilizzazione degli illeciti minorili — e, quindi, un vero e proprio processo penale, salvo poi l'applicazione di misure *post* processo penale —, il secondo, invece, orientato per l'attuale situazione, cioè la messa alla prova con o senza i limiti previsti dal disegno di legge del Governo. Per quanto riguarda la riforma dell'ordinamento penitenziario minorile, da più parti si è auspicato che il disegno di legge del Governo si trasformi in un'occasione per procedere ad una riforma dell'ordinamento penitenziario minorile di natura organica.

Infine, per quanto concerne il giusto processo, si è posta la questione dell'attuazione dei relativi principi anche all'in-

terno del processo minorile. Ad esempio, si è rilevato che in tale processo manca la parte civile e che il giudice minorile non è un giudice terzo, perché nel processo prende, comunque, parte all'interesse del minore, potendo intervenire anche in sede amministrativa nell'interesse dello stesso.

Questi sono i punti che sono stati molto sinteticamente discussi nel corso delle varie audizioni.

Do ora la parola al ministro della giustizia Castelli per il suo intervento.

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Desidero innanzitutto ringraziare il presidente e la Commissione per avermi invitato a partecipare a questa audizione. Comincio con l'osservare che ci troviamo di fronte a due progetti di legge, non a caso nati contemporaneamente, che hanno l'ambizione di affrontare in maniera organica una materia importantissima e mai come oggi di attualità, vista anche la recente visita del Presidente della Repubblica a Casal del Marmo, che ha rivestito un preciso significato anche dal punto di vista istituzionale, dimostrando l'interesse che lo Stato ha per questo fondamentale aspetto della nostra società. D'altro canto, chiedo anche alla Commissione di voler agevolare la comprensione, soprattutto da un punto di vista mediatico, dei due provvedimenti, visto che in passato, avendoli dovuto affrontare insieme — come, ripeto, è giusto che sia —, l'opinione pubblica spesso non ha ben capito di cosa si stesse parlando.

Li affronterò pertanto separatamente, partendo prima dal disegno di legge di riforma della giustizia civile. In relazione a tale proposta normativa è noto come da anni si sia acceso un dibattito non tanto sulla riforma, considerata necessaria da tutti, bensì sui contenuti della stessa. Ricordo che nella scorsa legislatura era stata istituita una commissione ministeriale, la cosiddetta commissione Scoca, dal nome del suo presidente, attivata dal ministro della giustizia *pro tempore*, Diliberto. Essa giunse alla approvazione di un testo che prevedeva la totale soppressione del tribunale per i minorenni e la sua sostitu-

zione, sia per gli affari civili sia per quelli penali, con sezioni specializzate presso i tribunali. Tra le tante proposte di modifica elaborate da associazioni e fondazioni, ricordo anche quella, avanzata dall'Associazione nazionale dei magistrati per i minorenni e la famiglia, a favore del tribunale per la famiglia ed i minori.

I due modelli organizzativi oggetto di dibattito consistono pertanto nella soppressione dei tribunali per i minorenni e la loro sostituzione con una sezione specializzata presso il tribunale ordinario, ovvero l'istituzione di un tribunale per la famiglia ed i minori, con l'ampliamento delle attuali competenze del tribunale per i minorenni.

Il ritardo nella approvazione di questa auspicata riforma ha pregiudicato proprio l'interesse dei minori, a mio avviso. Oggi si ritiene che non sia più possibile rinviare un intervento normativo nel settore e molti sono i motivi per i quali abbiamo inteso essere sensibili a questa necessità. Mi limiterò ad indicarne i principali. Il primo, almeno secondo il nostro parere, è sicuramente la frammentazione delle competenze. Infatti l'ordinamento attuale non attribuisce in materia civile competenze ad un unico organo giudiziario. In questi anni si è assistito alla proliferazione di competenze tra tribunale per i minorenni, giudice tutelare e tribunale ordinario, senza un ordine logico e con evidente disparità di trattamento tra minori. Vorrei indicare alcuni esempi, che peraltro credo siano noti a tutti, ma lo faccio comunque a futura memoria. Se si tratta di minori nati da genitori sposati, in caso di separazione l'affidamento è deciso dal tribunale ordinario, nel quale tra l'altro non è prevista la presenza del giudice esperto, senza che nessuno ne abbia mai segnalato l'esigenza. Se sono nati, invece, da genitori non sposati, decide il tribunale per i minorenni. Al tribunale ordinario spetta in ogni caso il compito di decidere sulle questioni di carattere patrimoniale, con alcune eccezioni, mentre sulla decadenza dalla potestà è sempre competente il tribunale per i minorenni. Allora, l'irrazionalità del sistema in materia di distribuzione delle

competenze è evidente — ed io credo che sussista anche qualche problema di costituzionalità — e comporta ritardi ed un *deficit* di specializzazione che, dato l'interesse da tutelare, è da considerare ormai non più ammissibile.

Un'altra importante questione che abbiamo rilevato è quella della collocazione territoriale dei tribunali. Ricordo che i tribunali per i minorenni sono complessivamente 29 e la loro ubicazione è generalmente presso il capoluogo di regione, salvo alcuni casi. Tale distribuzione territoriale aveva ed ha ancora una giustificazione per la competenza penale, ove per la tutela del minore è opportuno che il luogo della decisione sia lontano da quello di residenza, per evitare curiosità, stigmatizzazioni e quant'altro da parte dell'ambiente in cui il minore medesimo vive, mentre non è assolutamente giustificata per la competenza civile. Infatti, in tale sede il continuo contatto del giudice con le famiglie e con la realtà sociale, nel cui contesto devono essere assunte le decisioni, diventa, a nostro avviso, fondamentale. Io ricordo alcuni casi, tra i quali forse il più eclatante è quello del Piemonte, dove c'è un'unica corte di appello e il tribunale per i minorenni copre ben 28.600 chilometri quadrati. Ci sono anche altri casi — tra cui quello di Cagliari, che copre 24 mila chilometri quadrati — di aree estremamente vaste. Ciò comporta notevoli disagi per le famiglie che vogliono essere presenti in questi tribunali.

Tra le due ipotesi alternative che ho prima ricordato, nel disegno di legge governativo approvato il 1° primo marzo di quest'anno, attualmente al vostro esame, si è optato per l'istituzione presso i tribunali ordinari di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. È stata fatta questa scelta perché riteniamo che non sia realistico pensare nell'immediato all'istituzione di nuovi tribunali. A questo proposito intendo fare un inciso: in linea puramente teorica, io avrei preferito costituire veri e propri tribunali per la famiglia, intesi come edifici, magistrati e strutture a sé stanti. Oggi sappiamo che ciò, perlomeno a breve, non è possibile per tantis-

simi motivi, vuoi di carattere organizzativo, vuoi di carattere finanziario, vuoi per i tempi che una scelta del genere comporta. Abbiamo quindi scelto una via intermedia, che riteniamo possa essere intrapresa immediatamente. Evidentemente si è voluto superare la separatezza del giudice minorile dai giudici ordinari, che non facilita un approccio unitario e coordinato ai problemi dei minori e delle famiglie, così strettamente collegati tra di loro, garantendo comunque l'effettiva, necessaria specializzazione del giudice in una materia tanto vasta e delicata. In altri termini, si cercherà di costituire sezioni specializzate presso il numero più elevato possibile di tribunali.

Questo intendo ribadirlo con forza. Come si suol dire, *repetita iuvant* e, quindi, ribadisco che in linea generale non è intenzione di questo Ministero chiudere tribunali, ma cercare di allargarne il più possibile le competenze sul territorio. Questo è un nostro obiettivo preciso, che naturalmente va perseguito tenendo d'occhio in maniera accorta le risorse. A tal proposito apro una parentesi per un piccolo sfogo, che non c'entra nulla con la materia, anche se credo possa essere di interesse per questa Commissione. Voi sapete che tra concorsi esperiti e da esperire 1700 nuovi magistrati entreranno in organico: è un numero estremamente elevato, se si considera che oggi i togati sono poco meno di 9000; è un dato positivo, ma nessuno ha previsto le strutture dove inserirli per farli lavorare, ed è uno dei tanti, giganteschi, problemi, che abbiamo di fronte e che dobbiamo risolvere.

Alla base del disegno di legge c'è la nostra volontà di avviare una riforma che sia realisticamente realizzata e non resti solo sulla carta; e la *ratio* è quella di introdurre delle riforme realizzabili nel più breve tempo possibile. Abbiamo richiesto la delega in quanto riteniamo che la ricognizione riguardante il numero dei tribunali presso i quali è possibile costituire, effettivamente, una sezione specializzata rappresenti di fatto un compito prettamente tecnico, configurandosi come

un'operazione più amministrativa che politica, e quindi più efficacemente svolta dal Ministero.

Le nostre proiezioni ad organico attuale, depurate dal pensionamento di molti magistrati (che ogni anno sono un numero pari a 100 - 150 unità), prevedono sezioni specializzate presso 100 tribunali; è da considerare il fatto che, oggi, esistono 29 tribunali per i minorenni, e con la nostra riforma gli stessi aumenteranno fino a 100, con un netto progresso nell'esigenza fondamentale di essere più vicini alle famiglie.

Si tratta di una questione delicata, ed affermo che siamo disponibili a valutare la questione, in quanto non vogliamo riforme contro, bensì a favore, finché ciò è possibile.

Tutto ciò è legato strettamente alla riforma dell'ordinamento giudiziario, in esame al Senato, in cui si affronta il problema delle circoscrizioni. Tale materia dovrà essere analizzata in un quadro globale in cui avviare la razionalizzazione del sistema, riscrivendo così la «geografia» dei tribunali esistenti nel nostro territorio, che non significa però volere la soppressione dei tribunali: si pensi, ad esempio, a Massa, che si trova ad essere nella circoscrizione di Genova; appare reale, quindi, la necessità di riscrivere le circoscrizioni giudiziarie.

La composizione dei collegi giudicanti è un altro punto delicato; l'attuale ordinamento prevede che in generale nei collegi giudicanti ci sia parità tra componenti togati ed esperti. Tale situazione, oltre ad essere uno degli aspetti cruciali della materia in esame, è stata anche causa di notevoli inconvenienti, soprattutto quando i componenti del collegio si sono divisi a metà nelle decisioni da assumere, per cui, spesso, non si è prefigurata una precisa maggioranza.

È necessario distinguere tra l'altro tra magistrati non togati esperti e gli esperti consulenti tecnici. I primi sono istituzionalmente integrati nel collegio giudicante, sono nominati previa delibera del CSM, e durano in carica tre anni; attualmente, sono circa mille, e generalmente sono

psicologi, pedagoghi, psichiatri, ed educatori. I secondi, invece, hanno un rapporto occasionale ed esterno, sono nominati dal tribunale (sulla falsariga dei CTU) per pareri specifici, e sono generalmente psicologi, pedagoghi, psichiatri, ed educatori anche essi. I primi hanno la funzione di colmare una possibile lacuna nelle conoscenze extra giuridiche dell'organo decidente; i secondi, qualora richiesti, svolgono il compito di integrare nel corso dell'intero procedimento le conoscenze giuridiche.

Tale premessa serve per chiarire un aspetto innovativo della riforma; va ribadito, infatti, che la figura dell'esperto non scomparirà, ma rimarrà come ausiliario del giudice per integrare, giustamente, le conoscenze giuridiche, con altri elementi necessari di valutazione nel caso dei minori.

La composizione del collegio giudicante si modificherà in tre magistrati, esclusivamente togati; ai giudici non togati rimarrà il ruolo di collaborazione tecnica e di ausilio nella formazione degli elementi per il convincimento del giudice, ma gli stessi non avranno più potere decisionale. In tal modo è riportato anche all'interno del tribunale dei minori lo schema fondamentale dei tribunali. Si è ritenuto di distinguere i ruoli - assistenziale e giudiziario - e le rispettive attribuzioni, per restituire al giudice togato specializzato il momento del giudizio, evitando così i rischi di condizionamenti e coinvolgimenti, soprattutto quando le situazioni conflittuali possono riguardare a vario titolo attività svolte da enti, da operatori sociali locali.

Il rito minorile, privo di formalità, ha nel tempo consolidato delle prassi, che hanno comportato la perdita di garanzie, quali ad esempio il rispetto del principio del contraddittorio. La riforma restituisce alla procedura le garanzie proprie del rito presso i tribunali ordinari; non è possibile, infatti, che decisioni così delicate siano assunte soltanto sulla base del contenuto delle relazioni dei servizi sociali, come purtroppo, oggi, spesso accade, dando origine, come dicevo, ad episodi assolutamente negativi, di cui ogni tanto le cronache raccontano.

A nostro avviso, occorre modificare un sistema che, a prescindere da ogni valutazione dell'operato dei singoli, si presta a delle evidenti storture, determinate anche dalla presenza nei collegi di esperti che hanno giustificato per la loro specifica competenza extra giuridica la mancata assunzione di ulteriori prove e perizie. Entro il 30 giugno avremmo dovuto emanare la disciplina specifica, ma è stata decisa una proroga con un provvedimento del Consiglio dei ministri.

Nel progetto di riforma si è ritenuto, inoltre, di ridurre i tempi per addivenire alla separazione personale dei coniugi mediante una modifica dell'attuale procedura, recependo le indicazioni contenute nel primo intervento normativo di riforma del processo civile allo studio della relativa commissione ministeriale.

Passando al rito penale, diversamente dai risultati della commissione Scoca, abbiamo ritenuto di dovere salvaguardare l'istituto del tribunale per i minorenni, causa la specificità della materia che, per la sua delicatezza, merita un'esame diverso rispetto alle questioni di giustizia ordinaria. Naturalmente, l'istituto dovrebbe essere adeguato alla realtà attuale, la quale, in tale settore dell'ordinamento, anche per effetto di importanti modifiche costituzionali, ha visto notevolmente accentuate le esigenze tecnico-giuridiche del processo penale.

La riforma dell'articolo 111 della Costituzione, con l'introduzione dei principi del giusto processo, ha inteso, tra l'altro, rimarcare il principio della giurisdizionalizzazione dei principi informativi del processo penale, che non può non riguardare anche il settore minorile. Alla luce di tali principi, oggi di rango costituzionale, la composizione del tribunale per i minorenni, che vede attualmente una partecipazione paritaria dei membri togati e degli esperti privati, non può più ritenersi adeguata, dato che, nella dialettica degli apporti specialistici, il primato delle valutazioni tecnico-giuridiche deve essere comunque assicurato.

La riduzione del numero dei membri privati, da due ad uno, si muove nel solco

di tale logica ma rappresenta, pur sempre, una sostanziale conferma del sistema precedente; in tal caso, come dicevo prima, siamo un po' più prudenti della commissione Scoca. Probabilmente, anche le procedure di nomina e conferma di tali componenti esterni dovrebbero essere adeguate, nell'immediato futuro, ai principi del giusto processo e del giudice precostituito per legge. Forse, infatti, non è più sostenibile il criterio di selezione e conferma che attribuisce un consistente potere ai presidenti di tribunali per i minorenni e delle sezioni specializzate di corte di appello, in modo da creare, di fatto, un diretto rapporto fiduciario tra la componente togata e quella laica. Le due componenti dovrebbero, invece, essere indipendenti l'una dall'altra, per assicurare un apporto pluralistico effettivo di orientamenti di pensiero.

A tale riguardo, se la Commissione fosse interessata, vorrei esaminare alcuni tra i punti fondamentali del provvedimento, ad esempio, le previsioni di cui all'articolo 4, le quali hanno destato qualche perplessità. La norma contenuta in tale articolo ha inteso unicamente codificare un principio peraltro già ampiamente recepito dalla giurisprudenza e dalle dottrine specialistiche di settore, che hanno da tempo riconosciuto come le ragioni giustificative - e rispondo, così, anche ad una delle sollecitazioni venute dal presidente - della riduzione di pena per la minore età diminuiscono notevolmente man mano che ci si approssima alla soglia legale della maggiore età. Ciò, per evidenti ragioni connesse allo sviluppo tipico dei processi evolutivi propri dell'adolescenza.

Credo che tale aspetto, insieme a quello riguardante la soglia dell'imputabilità, costituiscano punti salienti del progetto di legge. La maggior parte degli esperti affermano che è cambiato il minore che, per così dire, sbaglia; oggi non vi sono più minori che compiano i reati tipici dell'età minorile, reati che avevano una valenza abbastanza marginale. Oggi, gli esperti concordano nel dire che minorenni di 17 anni o vicini alla maggiore età sono, per maturità, dei veri e propri adulti, utilizzati

dalla criminalità per commettere crimini tipici di quel mondo. Quindi, si è agito in maniera molto realistica prendendo atto della mutata realtà; tra l'altro, è proprio di oggi, se avete letto i giornali, la notizia che le forze di polizia hanno sgominato una banda di ragazzini di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, autori di reati tra i quali anche il tentato omicidio. Non si comprende, pertanto, come possa suscitare apprezzamenti critici l'intervento di riforma che si è limitato a stabilire una minore riduzione di pena (fino ad un quarto anziché fino ad un terzo) nel solco di principi correttamente già applicati in giurisprudenza, ma non sempre in modo coerente ed uniforme.

Un altro punto a mio avviso cruciale è costituito dalle norme che apportano correttivi al sistema di misure cautelari personali; tali previsioni realizzano (o, almeno, tentano di realizzare) un complessivo riequilibrio del sistema che tiene conto di quanto la cronaca giudiziaria degli ultimi anni ha registrato circa gli episodi di gravi violazioni penali commessi da minori prevalentemente compresi nella fascia di età tra i 16 e i 18 anni. Rispetto a tali circostanze, si è ritenuto che il sistema attuale, da un lato fosse caratterizzato da eccessivi margini di discrezionalità del giudice, tali da rendere troppo diversificate e incoerenti le risposte della giustizia, e dall'altro non contenesse al proprio interno strumenti adeguati, soprattutto nei casi di reiterazione di condotte devianti o di violazioni di misure. Forse, non tutti sanno che, per esempio, nell'istituto minorile di Casal del Marmo, sono ospitate ragazze rom arrestate ben sedici volte. Le prime quindici volte, sono state rimesse in libertà mentre, nella sedicesima occasione, sono state ospitate per qualche tempo nell'istituto.

Vi riferisco ciò per farvi capire come, in realtà, si cerchi veramente di tenere conto della minore età di tali ragazzi; però, alcuni reiterano i reati all'infinito e non hanno altra cultura se non quella, ad esempio, del furto, del furto in appartamento o, addirittura, i maschi della rapina. Basti considerare il rilievo e la

frequenza di episodi di gravi violazioni di norme penali ascritte a minorenni negli ultimi tempi per rendersi conto dalle motivazioni sociali e giuridiche dei correttivi proposti dal Governo.

Da ultimo, sono state introdotte talune norme di modifica del sistema dell'esecuzione; una, diretta a meglio regolamentare la liberazione condizionale oggi priva di qualsiasi indicazione utile all'esercizio del potere discrezionale del giudice; l'altra, intesa ad evitare il permanere nelle strutture minorili di soggetti che, avendo già sperimentato il carcere per adulti, difficilmente sono riconducibili a programmi di trattamento mirati sul mondo minorile. A tale riguardo, sussiste un altro aspetto fondamentale, la permanenza negli istituti minorili di persone che possono avere anche 25 anni, con conseguenze devastanti sugli altri ragazzi. Prego veramente la Commissione di soffermarsi attentamente su tale punto: a mio avviso, una soluzione va comunque trovata, perché si tratta di uno degli aspetti fondamentali. Spesso (invero, quasi sempre) prevale la considerazione, pur vera, che può essere traumatizzante per un diciottenne passare da un istituto minorile al carcere; ma pensiamo all'effetto negativo che questi adulti — in alcuni casi, possono arrivare ad avere addirittura 25 anni — hanno sui minori. L'esempio che tali adulti — in alcuni casi, criminali incalliti — possono dare agli altri ragazzi ospitati nell'istituto è deleterio; sapete, infatti, quale sia, tra l'altro, l'effetto di emulazione: la *leadership* che può avere un giovane di venti o ventidue anni su ragazzini di quattordici o quindici fa capire come tale problema sia assolutamente pregnante.

Non può tuttavia passarsi in secondo ordine il fatto che il disegno di legge contiene anche diverse norme intese ad estendere e rafforzare il sistema delle garanzie a tutela dei minori.

Le azioni apparentemente punitive poste in essere sono determinate semplicemente da una presa d'atto di una diversa realtà; tuttavia, voglio ricordare che, all'interno del disegno di legge, vi sono norme rafforzative del sistema delle ga-

ranzie. In tale quadro, devono essere collocate le norme contenute negli articoli 5, 6, 12, 13 e 14, laddove si prevede che anche nel momento dell'elezione di domicilio debba essere assicurata la presenza dell'esercente la potestà genitoriale; che anche il GIP, come attualmente può fare il GUP, possa adottare, in caso di urgenza, provvedimenti temporanei a protezione del minore; che l'imputato minorenne o il difensore munito di procura speciale possano consentire alla definizione del procedimento che si concluda con una condanna a pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva; che, infine, la sentenza oggi prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 possa essere emessa in qualsiasi stato e grado del processo. Quindi, potete rendervi conto che ci siamo preoccupati non soltanto, come è stato osservato, di inasprire alcune pene ma anche di adeguare — tale è stato il nostro intendimento — la normativa alla nuova realtà.

Rispondo ora ad alcune delle questioni sollevate dal presidente. Credo che tra di esse la più importante sia rappresentata dall'imputabilità, un tema assolutamente cruciale e delicato. Come ministro non ho ritenuto opportuno intervenire *ex abrupto* sulla questione; naturalmente, se il Parlamento volesse esaminarla, anche il Governo è disponibile a partecipare all'esame. Ritengo che, su una questione tanto delicata, *in primis* si debba esprimere il Parlamento, soltanto per tale motivo il nostro Governo non l'ha presa in esame.

Invece, sul perché in questa materia abbiamo mantenuto la separazione tra aspetti civili e aspetti penali, mi pare di avere già risposto prima.

Ritengo si debba, inoltre, meditare riguardo alla specializzazione. In base alla ricca ed articolata esperienza internazionale da me accumulata nel corso di quest'anno — posso dire di aver avuto contatti con colleghi di tutto il mondo — ho maturato la convinzione, ormai pacifica anche a livello internazionale, che la giustizia lavora in maniera efficiente e con più equità, laddove sono presenti giudici

specializzati; bisogna, pertanto, porsi il problema a livello di organizzazione generale. Su questo versante il Governo ha già fatto alcuni tentativi, tentando, ad esempio, di introdurre le sezioni specializzate nella riforma del diritto societario, ma sappiamo come è andata a finire.

Su imposizione, poi, del diritto comunitario abbiamo tentato di introdurre delle sezioni specializzate in materia di marchi e brevetti. Allo stesso modo stiamo pensando di introdurle anche in questa ed in altre materie. Sono state pesantemente attaccate, ma sono sicuro che la questione si potrà riportare su toni più appropriati, in base al fatto che la specializzazione dei tribunali richieda sempre un congruo numero di addetti, cosa che si scontra con l'altra sacrosanta esigenza della distribuzione dei tribunali sul territorio.

Ora, secondo me, la presenza dello Stato nel territorio viene generalmente interpretata in due modi: o come oppressiva, o come garante di una serie di tutele spettanti al cittadino. L'immagine classica dello Stato oppressivo è rappresentata dalla Guardia di finanza che chiedeva quotidianamente ad ogni incrocio le bolle di accompagnamento al povero artigiano, soprattutto sulle strade dell'Italia del nord. Al contrario, la giustizia viene vista come una presenza positiva dello Stato nel territorio. Dovunque vada mi viene fatta la richiesta di istituire il giudice di pace, che viene visto come l'equivalente della figura del carabiniere nel campo della amministrazione della giustizia. Malgrado tutte le polemiche e gli scontri che si verificano da tempo in materia di giustizia, la presenza del tribunale viene percepita dal cittadino come un dato assolutamente positivo e ben al di là del mero interesse economico. Senza voler difendere posizioni pregresse e senza finzioni, in questa legislatura dobbiamo porci il problema di come coniugare queste due diverse esigenze. Il paese chiede riforme rapide, ed io non sono disposto ad accettare l'immobilismo, ma per quanto riguarda le modalità sono pienamente disponibile a negoziare.

Su una presunta maggiore repressione, devo sottolineare come in realtà essa sia

molto bassa: ciò che abbiamo fatto è stato solo porre alcuni paletti da rispettare come, ad esempio, la messa in prova. Bisogna porre sul piatto della bilancia due diverse esigenze: da un lato, l'esigenza sacrosanta del minore di essere recuperato, dall'altro, l'effetto devastante che alcune decisioni della magistratura potrebbero avere in caso di efferati delitti da parte di minorenni. Pensate, ad esempio, quale effetto avrebbe potuto avere, soprattutto a livello esemplare ed emulativo, sulla generalità dei minori l'eventuale notizia che qualche minorenne - e negli ultimi tempi ve ne sono stati molti -, dopo avere commesso delitti assolutamente efferati (in riferimento ai quali sono a conoscenza di particolari veramente raccapriccianti che desidero risparmiarvi), fosse stato collocato immediatamente in libertà perché messo in prova. In base alla legislazione vigente ciò si potrebbe tranquillamente verificare; mi compiaccio che la magistratura, nella sua totale indipendenza ed autonomia, abbia preso decisioni diverse, tuttavia credo che il legislatore abbia il dovere di intervenire se è vero che bisogna considerare anche l'interesse e la dignità delle vittime.

Sulla messa in prova mi pare di avere già detto; per quanto riguarda, invece, la riforma dell'ordinamento penitenziario, credo sia meglio affrontarla in una prossima audizione, data l'ampiezza della materia.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il ministro Castelli, che credo sia stato esauriente anche su molti dei punti che la nostra Commissione ha già discusso. Poiché il ministro si è dichiarato disponibile a tenere un ulteriore incontro con la Commissione martedì prossimo per discutere in materia di procedura civile, potremmo utilizzarlo per continuare l'audizione odierna, poiché si tratta di una materia che, sia come presidente della Commissione sia come relatore, ho preso l'impegno di definire al più presto.

**LUIGI VITALI.** Presidente, vorrei sottoporre alla sua attenzione una mia pro-

posta, ferme restando la disponibilità del ministro ed eventuali valutazioni dei colleghi.

Rischiamo di mettere troppa « carne al fuoco » (ed è già molta). Ciò soprattutto se si considera che prossimamente vi sarà l'intervento del ministro sulla riforma del codice di procedura civile all'esame del Governo, al quale seguirà un dibattito su questo importante argomento che, a mio avviso, rappresenta un punto nodale della questione. Dopo l'audizione del ministro ed il dibattito che seguirà, credo che i componenti della Commissione avranno le idee chiare per poter proseguire il lavoro sul testo in esame.

Propongo pertanto di portare a conclusione l'audizione ed il dibattito sulle tematiche della giustizia minorile martedì prossimo.

A mio avviso, con questa linea eviteremo anche di commettere errori dovuti alla fretta o magari di giungere alla fine dei nostri lavori avendo svolto un dibattito incompleto. Ritengo che sui temi in oggetto (composizione e competenze del tribunale della famiglia e competenza del tribunale per i minorenni) sia assolutamente importante svolgere un dibattito con il ministro che, unitamente alle risultanze delle altre audizioni da noi svolte, ci permettano di concludere adeguatamente i nostri lavori. A ciò si aggiunga che — a mio avviso — vi è la necessità di prevedere un dibattito anche sulla riforma del codice di procedura civile.

Signor presidente, rimetto a lei e alla Commissione una valutazione su queste mie proposte.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno — qualora ve ne sia il tempo — demandare il dibattito sulle tematiche della procedura civile alla conclusione dei nostri lavori; senza quindi che i nostri lavori sui due temi si accavallino.

Chiedo, infine, al signor ministro la disponibilità a tornare in Commissione per il seguito dell'audizione odierna, poiché oggi ha altri impegni in Senato.

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Signor presidente, sono disponibile a rinviare la prosecuzione dell'audizione ad altra data.

PRESIDENTE. Ringrazio il signor ministro per la sua disponibilità e rinvio il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14,30.**

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa  
il 17 luglio 2002.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO